

10 marzo 2020

OGGETTO: Definizione della Posizione italiana in merito alla proposta della Commissione Europea di modifica delle *Guidelines* relative a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS), a compensazione dei costi indiretti (carbon leakage indiretto).

Si riporta di seguito la proposta di posizione italiana con la quale si fornisce riscontro alla consultazione pubblica sulla modifica delle *guidelines* in oggetto

POSIZIONE ITALIANA

La Repubblica italiana ritiene essenziale richiamare l'attenzione della CE sui seguenti tre punti critici.

- **Settori ammessi agli aiuti ETS carbon leakage indiretto.**

Dovrebbe essere assicurata una maggiore simmetria tra i criteri utilizzati per stilare la lista dei settori ammissibili ai fini dell'assegnazione gratuita delle quote ETS (carbon leakage diretto) e quella dei settori e sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell'energia elettrica (carbon leakage indiretto). Conseguentemente, così come è previsto per il carbon leakage diretto, si chiede che sia effettuata l'analisi a livello Prodcom e che i settori o i sottosettori possano realizzare valutazioni qualitative o quantitative a livello disaggregato da rimettere alle valutazioni della Commissione europea per poter essere reintegrati nella lista di quelli ammissibili.

- In primo luogo, si ritiene che la valutazione dei settori ammissibili vada effettuata a livello Prodcom (*PROduzione COMunitaria*), in quanto tale strumento è stato adottato dall'Unione europea per armonizzare l'osservazione statistica della produzione industriale negli Stati Membri. Il PRODCOM è infatti disciplinato dal Regolamento CEE N.3924/91 che ne sancisce l'obbligatorietà e le modalità di applicazione in tutti i Paesi dell'Unione europea. L'elenco Prodcom contiene circa 3 900 prodotti identificati da un **codice a 8 cifre** tratto dalla NACE Rev. 2) e non solo NACE.
- In secondo luogo, è opportuno chiarire la metodologia utilizzata dalla Commissione (o dal suo consulente) per la definizione dei settori elencati nell'allegato I della proposta

di revisione. In particolare, sarebbe utile **condividere i risultati quantitativi** dell'analisi degli indicatori, così come sarebbe utile anche ricevere dalla Commissione chiarimenti sulla metodologia utilizzata per la definizione dei *"parametri di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica"* (v. art. 3.1. Definizione punto 14).

- Si fa osserva che lo studio della società di consulenza della Commissione che ha effettuato la valutazione dei settori ammissibili, evidenzia che il metodo utilizzato ha considerato la seguente serie di parametri: **le caratteristiche di mercato** (la capacità di trasferire i costi più elevati dell'elettricità ai clienti senza perdere quote di mercato sulla base di modelli di trading esistenti e futuri); **i margini di profitto**; **il potenziale di abbattimento**, ossia, la portata degli investimenti in efficienza energetica al fine di ridurre il consumo di elettricità nel settore, i parametri di riferimento internazionali e l'adozione attuale e futura delle migliori tecnologie disponibili (BAT); **la sostituibilità di combustibili ed elettricità** ed il rischio che le differenze di trattamento tra compensazione dei costi diretti e di quelli indiretti possano ostacolare l'elettrificazione ad alta efficienza energetica del settore.
- Tuttavia, *l'assessment* che accompagna la proposta di revisione delle linee guida non evidenzia i risultati quantitativi di detta analisi. Al riguardo, si rileva che, pur essendo il rischio di *carbon leakage* indiretto inversamente proporzionale alla capacità di trasferire i maggiori costi dell'elettricità sui prezzi di vendita, a parità di quote di mercato, lo stesso report rileva come il *"cost pass-through rate"* non è stato preso in considerazione perché sarebbe troppo difficile renderlo uniforme per tutti i settori. È di palmare evidenza che questo modo di procedere sia carente e lacunoso di una parte essenziale.
- Si deve sottolineare come nell'art. 10 ter della direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003 siano esplicitamente *"...considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO₂ diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis"*.
- Tali parametri, sebbene siano previsti ai fini dell'assegnazione di quote gratuite di quote di emissione (*carbon leakage diretto*), restano validi anche al fine di determinare i settori e i sottosettori **esposti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell'energia elettrica (*carbon leakage indiretto*)**.
- La **proposta della CE** identifica i settori a rischio di *carbon leakage indiretto*, **attribuendo** determinati valori **ai due parametri** indicati nell'art. 10 ter (trade intensity al 20% e carbon intensity di almeno 1 KgCO₂/EUR). Questa scelta conduce all'esclusione di numerosi settori dalla lista di quelli ammissibili alle misure di compensazione previste per il carbon leakage **indiretto** e alla riduzione da venti a otto dei settori previsti nell'allegato I.

- Quindi, di tutti i settori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ammissibili a fruire dei benefici per il *carbon leakage* **diretto** ai sensi dell'art. 10 ter della direttiva 2003/87/CE, **solo alcuni sono ammessi a fruire delle compensazioni per il *carbon leakage* indiretto.**
- Il **coefficiente di *trade intensity*** che viene utilizzato, considera **la media UE dei valori di *trade intensity*** registrati in tutti gli SSMM. Tale metodo non consente di tenere conto della specificità che uno stesso settore può avere nei diversi SSMM (ad esempio il settore delle piastrelle in Spagna e in Italia fa registrare un simile livello di esportazione mentre in altri SSMM dove pure è significativa la produzione, le piastrelle non si esportano ma sono assorbite dal mercato nazionale). Tale metodo inoltre produce effetti distorsivi perché esclude quei settori che fanno registrare valori inferiori ma prossimi alla soglia prescelta.
- Lo stesso art. 10 ter della direttiva 2003/87/CE (per il *carbon leakage* **diretto**) prevede che i settori e i sotto-settori esclusi possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocalizzazione ad un livello a 4 cifre NACE o a livello a 8 cifre (Prodcom). La stessa possibilità non viene concessa per il *carbon leakage* **indiretto** dove è, invece, previsto che saranno presi in considerazione come ammissibili i settori che rispondono ad un **livello medio di rischio** così come calcolato nel report sulla valutazione (rischio medio).
- Infine è necessario chiarire in cosa consiste e come è stato applicato il c.d. *RAG assessment*, di cui *l'impact assessment support Study* non fornisce alcun elemento conoscitivo di carattere quantitativo.

- **Impatto sulle imprese e i settori più efficienti.**

Il meccanismo di applicazione degli aiuti di Stato in ambito ETS dovrebbe essere tale da non penalizzare le imprese che si sono già impegnate nella riduzione dell'intensità energetica, contribuendo in modo significativo alla riduzione del target emissivo

- La proposta della Commissione Europea rischia di penalizzare i settori che hanno maggiormente investito in efficienza energetica, favorendo, invece, chi ha investito minori risorse. Per i settori che hanno già raggiunto livelli elevati di efficienza energetica, il superamento dei livelli alti già raggiunti richiederebbe investimenti in tecnologie più complesse o, perlomeno, tali da dover sostenere costi marginali ben superiori (per passare ad esempio dal gas all'idrogeno) rispetto ai costi che i settori che non hanno effettuato tali investimento in passato e possono raggiungere livelli più elevati di efficienza energetica con tecnologie più semplici, non dovrebbero sostenere. In tale contesto, occorrerebbe individuare un meccanismo che non sia penalizzante nei confronti di chi si è già impegnato nella riduzione dell'intensità energetica, contribuendo in modo significativo alla riduzione del target emissivo. Detta modalità consentirebbe di garantire un maggiore equilibrio tra l'esigenza di raggiungere la neutralità climatica e quella di non

danneggiare la competitività del settore industriale europeo.

- **Intensità degli aiuti concessi.**

Si chiede di rendere disponibili i dati relativi alla verifica delle intensità effettive di aiuto concesse dagli SSMM che hanno notificato aiuti di Stato per carbon leakage indiretto.

La Commissione dovrebbe rendere disponibili i dati relativi alla verifica delle intensità effettive di aiuto concesse dagli SSMM che hanno notificato aiuti di Stato per **carbon leakage indiretto** per ragioni di trasparenza, in modo da consentire di verificare se il meccanismo di incentivazione ha funzionato (e quindi anche di quanto siano stati ridotti i maggiori costi connessi alle emissioni indirette, per verificare se la compensazioni sono state proporzionali a tali costi ovvero non superiori alla max intensità del 80% prevista dalla guidelines ETS vigenti o se vi sia stata sovracompensazione).